



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 15 luglio 2016

Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. **3337**

L'articolo 149, "Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata" del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Nuovo codice della strada" (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni, prevede che gli stalli di sosta riservati alle persone invalide debbano essere delimitati da strisce gialle e contrassegnati sulla pavimentazione dall'apposito simbolo. Devono inoltre essere affiancati da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata e di uscita dal veicolo e per consentire l'accesso al marciapiede.

L'articolo 188 "Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide" del titolo V "Norme di comportamento" del succitato D.lgs 285/1992 e ss.mm. prevede che:

1. per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento;
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con i limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate;
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

Via delle Orme, 32 – 38122 Trento
tel. 0461 227380 – fax. 0461/227381
movimento5stelle@consiglio.provincia.tn.it



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 335,00;

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 168,00.

I commi 9) e 10) dell'articolo 7 "Parcheggi" del regolamento delle affittanze di ITEA Spa prevedono che:

9. negli spazi riservati ai veicoli di soggetti disabili è fatto tassativo divieto di parcheggiare veicoli che non espongono l'apposito contrassegno;

10. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce a tutti gli effetti "grave violazione delle condizioni contrattuali di locazione".

L'articolo 10 "Sanzioni per il mancato rispetto delle norme regolamentari" del regolamento delle affittanze di ITEA Spa prevede che:

1. nei confronti del conduttore che sia incorso in una grave violazione delle norme del presente Regolamento, ITEA S.p.A.:

a) invia, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano, lettera di contestazione della violazione intimandone la cessazione e assegnando un congruo termine per presentare eventuali controdeduzioni;

b) archivia la pratica in caso di accoglimento delle controdeduzioni o di cessazione della violazione;

c) in caso di mancato accoglimento o di assenza di controdeduzioni e persistendo le violazioni, invia diffida scritta all'interessato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, diffidandolo a interrompere i comportamenti in violazione delle norme del presente Regolamento con effetto immediato o eventualmente assegnando un congruo termine.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ter, lettera b) della legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15, la diffida scritta da parte di ITEA S.p.A. comporta l'applicazione del canone di mercato con decorrenza dalla mensilità successiva alla data di ricevimento della diffida e fino alla mensilità nel corso della quale è accertata la cessazione delle violazioni.



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

3. Al conduttore già diffidato nel corso degli ultimi 12 mesi per grave violazione delle norme del presente Regolamento, che incorra nuovamente nella stessa grave violazione è inviata, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, lettera di contestazione della violazione con contestuale diffida alla cessazione del comportamento trasgressivo e alla reiterazione dello stesso. In tale caso si applica quanto previsto al comma 2.

4. In presenza di gravi violazioni che comportano danni materiali o economici al patrimonio di ITEA S.p.A. ovvero che siano state commesse alla presenza del personale della Società, quest'ultima provvede ad inviare al trasgressore, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, lettera di contestazione della violazione con contestuale diffida alla cessazione con effetto immediato del comportamento trasgressivo e alla reiterazione dello stesso. In tale caso si applica quanto previsto al comma 2.

5. Decorsi i termini stabiliti nella diffida, se è accertato il persistere delle violazioni, ITEA S.p.A. propone all'ente locale competente l'adozione del provvedimento di revoca ai sensi della vigente normativa.

L'Italia, con legge n°18 del 3 marzo 2009 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009) ha ratificato e resa esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008. Lo scopo della Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità. Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri.

Nell'ipotesi di violazione delle disposizioni previste dai commi 9) e 10), art.7 del regolamento delle affittanze di ITEA Spa, le misure sanzionatorie previste dal comma 2), art. 10 del medesimo regolamento risultano di difficile applicazione e non garantiscono il perseguimento degli scopi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone fisiche con disabilità. L'applicazione di sanzioni analoghe a quelle previste dall'art.188 del D.lgs 285/1992 e ss.mm. risulterebbe invece molto più efficace e meno iniqua poiché proporzionerebbe le sanzioni alla violazione commessa e non allo scarto tra il canone d'affitto applicato e il canone di mercato.



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Anche la modalità di applicazione delle sanzioni, direttamente in occasione della violazione delle disposizioni, e non a seguito di una lunga e farraginoso procedura di diffida, risulterebbe più efficace.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. quali sono gli strumenti a disposizione, le direttive interne adottate e le iniziative avviate da ITEA Spa per raccogliere denunce e segnalazioni e per accertare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 9) e 10), dell'articolo 7 "Parcheggi" del regolamento delle affittanze,
2. quali le misure ed eventualmente le sanzioni adottate da ITEA Spa ai sensi dell'articolo 10 del regolamento delle affittanze per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 9) e 10) dell'articolo 7 del medesimo regolamento,
3. se ITEA Spa intenda considerare l'introduzione di disposizioni analoghe a quelle previste dall'articolo 188 del D.lgs 285/1992 e ss.mm., anche per quanto riguarda le modalità di applicazione, per assicurare, con maggiore efficacia ed equità, il rispetto delle disposizioni dei commi 9) e 10) dell'articolo 7 del regolamento delle affittanze,
4. se ITEA Spa, con riferimento alla fruizione degli spazi riservati ai veicoli di soggetti disabili, intenda assumere iniziative di sensibilizzazione per promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e per promuovere il rispetto per la loro inerente dignità.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi